



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice DE MONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2014

Disposizioni per l’equilibrio economico-finanziario della cassa nazionale del notariato e la revisione delle sedi notarili

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 2, comma 4-*septies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sull'onda entusiastica di un'economia in continua crescita, che sembrava inarrestabile, si è, tra i risvolti ultimi, ritenuto anche di modificare l'equilibrato rapporto da decenni esistente nel nostro Paese tra notai e popolazione.

Questa misura, alla luce degli avvenimenti successivi, si è rivelata avventata anche per ulteriori modifiche legislative successivamente adottate, che hanno sottratto all'esclusiva competenza dei notai - in pratica hanno sottratto loro quasi totalmente - dapprima i passaggi di proprietà di autoveicoli, navi, imbarcazioni e aeromobili, poi le cancellazioni ipotecarie di mutui bancari ed ora anche le cessioni di quote delle società a responsabilità limitata. A questo si aggiunga che, a parte questo particolare momento di grave crisi economica che ha praticamente quasi azzerato gli atti societari e ridotto di gran lunga trasferimenti immobiliari e mutui bancari, le prospettive anche di lungo periodo sono di un ritorno ad un'economia meno espansiva e con un numero di contrattazioni del mercato immobiliari tendente a ritornare a quelli di molti anni or sono.

A questo punto deve essere fatta un'attenta verifica se sia di pubblico interesse un ulteriore indebolimento del notariato, potere pubblico diffuso sul territorio, regolato e vigilato dallo Stato, ma operante in un quadro normativo di indipendenza dall'apparato amministrativo, costituente un'autorità diffusa di garanzia e di esazione di tributi: attraverso di loro nello scorso anno sono

stati incassati e versati nelle casse dello Stato per imposte dirette e indirette più di sette miliardi di euro, senza alcun costo e quindi con un risparmio notevolissimo rispetto alla riscossione esattoriale.

Un notaio debole, bisognoso di lavorare, alla ricerca di attività, potrà resistere al contraente forte, effettuare con indipendenza il controllo di legalità che la legge gli demanda? È un interrogativo che dobbiamo porci, anche perché, come credo tutti sappiamo, il notaio non è un pubblico ufficiale/professionista che opera individualmente, non ha la necessità di un'azienda, perché non è un termine che si confà alla funzione, bensì di una «cancelleria», quasi un organo giudiziario, costituita da personale altamente specializzato, operante sotto la direzione del notaio, ma con una propria e specifica preparazione, anche nella delicatissima funzione di trasmissione di «estratti» del contenuto degli atti pubblici ai pubblici registri e alle banche dati fiscali. Questi vengono così direttamente implementati ed aggiornati, tanto che attualmente ogni notaio ha mediamente dieci dipendenti, anche se l'attuale crisi sta portando ad una catena di licenziamenti, cui non fa riscontro tra l'altro alcun ammortizzatore sociale.

Non tragga in inganno la circostanza che in anni passati, e non attualmente, nelle città, specie più grandi, vi sono notai che hanno conseguito redditi, molto pubblicizzati, indubbiamente elevati, non solo perché in tutte le categorie professionali vi sono redditi di eccellenza che, comunque, non raggiungono mai le eccellenze di alcuni redditi industriali, commerciali, dirigenziali bancari, e tanti altri, ma anche perché l'attività notarile può essere svolta solo in forma

individuale o, al solo fine della ripartizione di redditi e spese, come associazione tra notai di cui all'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, con la conseguenza che appare quale reddito individuale anche quello che in realtà è un reddito derivante dall'investimento nella struttura della propria «cancelleria», cioè quel reddito che nel caso dell'imprenditore, anche piccolo e familiare, è normalmente il reddito della società di cui egli, magari con i soli familiari, è uno dei pochi soci, o della quale è addirittura l'unico socio, e non il reddito personale.

Bisogna inoltre ricordare che l'istituto di previdenza del notariato, la cassa nazionale del notariato, che già esige dai suoi iscritti contributi pesantissimi commisurati agli onorari repertoriali, deve far fronte non solo ai trattamenti pensionistici, fissati sulla base degli anni di servizio e non sui contributi versati secondo criteri solidaristici di mutualità pura, ma anche ai trattamenti di maternità e alle cosiddette integrazioni, cioè all'assicurazione a ogni notaio di un reddito minimo a carico dei colleghi. L'integrazione già interessa circa il 10 per cento della categoria. Se aumenterà il numero dei notai nell'attuale situazione di diminuzione delle competenze e del numero degli atti complessivamente rogati, reggerà l'equilibrio della cassa o dovrà lo Stato far fronte ai diritti quesiti degli iscritti, che da anni versano regolarmente i loro contributi? Non si dimentichi, infatti, che a fronte di un aumento degli aventi diritto alle prestazioni della cassa stessa, l'aumento del numero dei notai non porta ad un aumento del numero e dell'entità degli atti e quindi dei versamenti alla cassa: il numero delle compravendite, dei mutui, delle costituzioni di società è una variabile indipendente rispetto al numero dei notai, cui sono state praticamente sottratte negli scorsi anni competenze che, come le vendite auto, cancellazioni ipotecarie, vidimazioni, servivano specialmente a sostenere le spese fisse della «cancelleria», cioè le spese aziendali fisse.

Da ultimo, per l'individuazione delle sedi, si propone che vengano acquisiti per una migliore allocazione dei notai sul territorio, anche i pareri delle regioni per integrare le indicazioni dei Consigli notarili con indicazioni che tengano conto con la dovuta sensibilità di un organismo politico delle esigenze economico-sociali e di equilibrio tra i diversi comuni nella allocazioni delle sedi notarili.

Infine, l'allungamento della vita attiva delle persone è un dato di fatto ormai acquisito. In questa prospettiva appare opportuna la modifica dell'ormai obsoleto articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, che prevede la dispensa dall'ufficio dei notai al compimento del settantacinquesimo anno di età, con conseguente subitanea trasformazione di un soggetto da contribuente della cassa nazionale del notariato a percettore di una pensione, anche nel caso di persona ancora vigorosa e desiderosa di continuare ad esercitare il suo ministero, sussistendo sempre il disposto dell'articolo 31 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che prevede la dispensa dal servizio obbligatoria per il notaio divenuto inabile all'adempimento del suo ufficio, spostando l'età per la cessazione obbligatoria dal servizio al compimento del settantottesimo anno di età. Si ricorda in proposito anche il divieto di discriminazione originato dalla sola età stabilito dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia considerando che, al considerando (25) della premessa prescrive: «Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione».

La modifica appare dunque quanto mai necessaria ora che i contributi notarili alla cassa nazionale del notariato a causa della crisi economica sono radicalmente diminuiti mettendo in crisi l'equilibrio economico della cassa stessa.

Onorevoli Senatori, si propone pertanto di approvare un ritorno ad un corretto rapporto popolazione/notai, che meglio assicuri il soddisfacimento del pubblico interesse, nonché le connesse norme sulla dispensa dall'ufficio e sulla individuazione delle sedi.

Si propone in conclusione di modificare, quindi, l'ormai superata norma della legge del 1926 sulla dispensa dall'ufficio, sostituendo alla data di cessazione dal servizio al compimento del settantacinquesimo anno la cessazione al compimento del settantottesimo anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «uditi i Consigli notarili, le regioni e le Corti d'appello», le parole: «almeno 7.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 10.000» e le parole: «almeno 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «almeno 60.000».

2. Al comma 2, le parole: «dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «dovrà, uditi i Consigli notarili, le regioni e le Corti d'appello, essere rivista ogni dieci anni».

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*octies*, lettera *b*), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 2.

1. In via transitoria e in sede di prima applicazione, la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, ha luogo entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. All'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: «settantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantottesimo».

